



**Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici  
Sezione Provinciale di Viterbo**

Viterbo 17/10/2008

Cara/o collega, in questa scheda sono sinteticamente riepilogati i principali punti d'attenzione della legge "Brunetta" esaminati nell'ambito dell'incontro di studio&approfondimento incontro del 15/10/08; la scheda comprende:

- una nota di sintesi per il personale di segreteria;
- un format per la comunicazione interna che il DS è obbligato ad emanare (vedi) in ordine alle novità della L. 133/2008.

Cordiali saluti Giuseppe Guastini

## **PRINCIPALI PUNTI D'ATTENZIONE DELLA LEGGE BRUNETTA**

(fannullone chi ?)

### **A) DATI IDENTIFICATIVI:**

- DECRETO- LEGGE n° 112 25/6/2008
- LEGGE DI CONVERSIONE N° 133 DEL 6/8/2008

*“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*

### **B) TESTI COLLEGATI:**

- CIRCOLARE MIN. FUNZ. PUBBLICA E INNOV. N° 7/2008: chiarimenti art. 71
  - CIRCOLARE MIN. F. PUBBLICA E INNOV. N° 8/2008: art. 71 - ulteriori chiarimenti.
  - SCHEMA DI PIANO PROGRAMMATICO MIUR EX ART. 64 (disponibile in bozza)
  - ART. 3 DEL DECR-LEGGE 154 DEL 7/10/2008
- (Le CM n° 7 e 8 si possono scaricare dal sito del Ministero della Funzione Pubblica [www.innovazionepa.gov.it](http://www.innovazionepa.gov.it) nella sezione RIDUZIONE DELLE ASSENZE NELLA PA)

### **C) RICHIAMO DEI PRINCIPALI ARTICOLI:**

- Art. 15: COSTO DEI LIBRI SCOLASTICI
- ART. 27. TAGLIA-CARTA
- ART. 29: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 46.RIDUZIONE DELLE COLLABORAZIONI E CONSULENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- ART. 64.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
- ART. 71.ASSENZE PER MALATTIA E PER PERMESSO RETRIBUITO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (VEDI SCHEDA CHE SEGUE)

## SCHEDA DI SINTESI ART. 71

- 1) **Decurtazione trattamento economico a seguito di assenze per malattia:** di qualunque durata, nei primi 10 giorni la retribuzione è limitata al solo trattamento economico fondamentale (comma 1).
- 2) **Trattamenti più favorevoli previsti dai CCNL:** restano fermi i trattamenti più favorevoli previsti dal CCNL (comma 1)

DAL CCNL:

- ART.17 - ASSENZE PER MALATTIA

9. In caso di **gravi patologie** che richiedano **terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti** sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia,.... oltre ai giorni di **ricovero ospedaliero o di day hospital** anche quelli di **assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie**. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza **spetta l'intera retribuzione** (cfr art. 19 per contratti TD).

- ART.20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

1. In caso di assenza dovuta ad **infortunio sul lavoro**...In tale periodo al dipendente **spetta l'intera retribuzione**....

2. ....se l'assenza è dovuta a **malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio**, al lavoratore spetta **l'intera retribuzione**....

- 3) **Cumulo delle decurtazioni.** La decurtazione prevista dal comma 1 non sostituisce ma si sovrappone a quelle già previste dal CCNL (CM funz. pubblica n° 8/2008).
- 4) **Assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici:** sono equiparate alla assenza per malattia e assoggettate a decurtazione (CM f.p. n°8/2008 punto 1.2). Restano fermi i trattamenti di maggior favore ex artt. 17 e 20 CCNL (punto 2).
- 5) **Certificazione.** Per “... assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il **secondo evento** di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da **struttura sanitaria pubblica**” (comma 2).

Dalla CM funz. pubb. n° 7/2008:

“... nella nozione di “secondo evento” rientra anche l'ipotesi di **un solo giorno** di malattia successivo ad un precedente e **distinto “evento” di un solo giorno**....

....la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante **un unico certificato** dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante **altro/i certificato/i**....

....la qualità del medico - ossia l'evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - **dovrà risultare dalla certificazione**.

Dalla CM fz. p. N°8/2008:

Per le assenze dovute a visite specialistiche ecc “.....nel caso in cui l'assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell'arco dell'anno solare ovvero l'assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica **presso una struttura privata** dovrà produrre, unitamente all'attestazione da quest'ultima rilasciata, **la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.**”

- 6) **Controlli.** “ L'Amministrazione dispone il **controllo**....anche nel caso di assenza di un solo giorno... fasce orarie di reperibilità....dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.” (comma 3)

DALLA CM f.p. N°7/2008: ....La norma impone la richiesta della visita fiscale...salvo particolari impedimenti (vedi successivo punto 7).

DAL CCNL: ART.17 - ASSENZE PER MALATTIA

12. ....Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

## 7) Discrezionalità dei controlli

DALLA CM f.p. N°8:

*“.....nel caso di ...visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l'amministrazione... deve valutare di volta in volta,....se richiedere la visita domiciliare di controllo.... In tal caso possono ricorrere quelle “esigenze funzionali ed organizzative” di cui si deve tener conto...”*

## 8) Indicazioni del dirigente scolastico:

Dalla CM n° 8:

*“.....Si raccomanda ai dirigenti ..... di dare le opportune indicazioni al personale circa la necessità per i dipendenti di comunicare l'assenza per malattia con tempestività, comunicando il domicilio di reperibilità e inviando il relativo certificato. Si chiede quindi l'osservanza di quanto prescritto in materia dagli accordi collettivi...”*

### **3. La programmazione delle presenze e delle assenze dal servizio per la funzionalità dell'amministrazione**

*Si raccomanda ai dirigenti competenti...di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei permessi, di chiedere e di verificare la documentazione a supporto per la fruizione dei permessi stessi (ove previsto dalla normativa vigente) e a giustificazione dell'assenza. Sarà cura inoltre dei dirigenti competenti organizzare l'attività lavorativa in maniera tale da evitare che le assenze giustificate del personale possano andare a detrimento della funzionalità e dell'offerta di servizi. In quest'ottica, è particolarmente rilevante l'attività di programmazione da parte del dirigente anche relativamente alle presenze e alle assenze dal servizio; **quindi dovranno essere date chiare indicazioni ai dipendenti affinché nei limiti del possibile le richieste di permesso siano presentate con congruo anticipo.***

9) **Trattamenti accessori.** La disciplina relativa alla “distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa” appare ancora poco chiara; con esclusione delle assenze per maternità/paternità, lutto, citazione a testimoniare, giudice popolare e per i permessi L. 104/92, il comma 5 prescrive: “Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio” (comma 5).

Tuttavia:



DALLA CM N°7:

*”..In buona sostanza, la norma - che ha una forte valenza di principio - vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa **impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l'assenza dal servizio ai fini dell'assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati....**”*

*“...nelle suddette ipotesi di assenza, i lavoratori e le lavoratrici hanno titolo ad essere valutati per l'attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi di produttività...., **mentre l'assenza dal servizio non può riverberarsi in una penalizzazione rispetto agli altri dipendenti**”.*

La prima parte della CM sembra escludere in modo generalizzato la corresponsione di compensi di natura integrativa, in regime forfetario, per i periodi di assenza; la seconda parte, viceversa, tiene conto non (soltanto) del dato temporale di espletamento della prestazione incrementale ma dell'attività di servizio svolta e dei risultati effettivamente conseguiti. In altre parole dovrebbero essere valutati l'attività svolta (non quella “non svolta”) e i risultati.

Senza considerare che il comma 5 si sovrappone agli articoli 2, comma 4 e 18, comma 5 del D.I. 44/2001, dal momento che la disciplina attuale (art. 88 CCNL) demanda al collegio dei docenti e al consiglio di circolo/istituto le deliberazioni formali relative alla “distribuzione” delle somme del fondo d’istituto, ai fini dell’applicazione della “seconda parte” della CM N° 7, sembra opportuno che gli stessi organi, in sede di valutazione finale, deliberino altrettanto formalmente in ordine alla validità delle prestazioni retribuite forfetariamente col fondo d’istituto.

## SCHEDA PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA

1) **Decurtazione trattamento economico a seguito di assenze per malattia:** va sempre effettuata, per assenze di qualunque durata, **nei primi 10 giorni**; la retribuzione spettante è limitata al solo trattamento economico fondamentale (comma 1).

2) **Trattamento più favorevoli previsti dai CCNL:** restano fermi i trattamenti più favorevoli previsti dal CCNL (comma 1)

DAL CCNL:

- ART.17 - ASSENZE PER MALATTIA

9. In caso di **gravi patologie** che richiedano **terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti** sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia,.... oltre ai giorni di **ricovero ospedaliero o di day hospital** anche quelli di **assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie**. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza **spetta l'intera retribuzione** (cfr art. 19 per contratti TD).

- ART.20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

1. In caso di assenza dovuta ad **infortunio sul lavoro**...In tale periodo al dipendente **spetta l'intera retribuzione**....

2. ....se l'assenza è dovuta a **malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio**, al lavoratore spetta **l'intera retribuzione**....

3) **Cumulo delle decurtazioni.** La decurtazione prevista dal comma 1 non sostituisce ma si sovrappone a quelle già previste dal CCNL (CM funz. pubblica n° 8/2008).

4) **Assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici:** sono equiparate alla assenza per malattia e assoggettate a decurtazione (CM f.p. n°8/2008 punto 1.2). Restano fermi i trattamenti di maggior favore ex artt. 17 e 20 CCNL (punto 2).

5) **Certificazione.** Per “... assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il **secondo evento** di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da **struttura sanitaria pubblica**” (comma 2).

Dalla CM funz. pubb. n° 7/2008:

“... nella nozione di “secondo evento” rientra anche l'ipotesi di **un solo giorno** di malattia successivo ad un precedente e **distinto “evento” di un solo giorno**....

.....la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante **un unico certificato** dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante **altro/i certificato/i**....

.....la qualità del medico - **ossia l'evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale** - dovrà risultare dalla certificazione.

Dalla CM fz. p. N°8/2008:

Per le assenze dovute a visite specialistiche ecc “.....nel caso in cui l'assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell'arco dell'anno solare ovvero l'assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica **presso una struttura privata** dovrà produrre, unitamente all'attestazione da quest'ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.”

6) **Controlli.** “ L'Amministrazione dispone il **controllo**....anche nel caso di assenza di un solo giorno... fasce orarie di reperibilità....dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.” (comma 3)

DALLA CM f.p. N°7/2008:

DAL CCNL: ART.17 - ASSENZE PER MALATTIA

12. ....Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

DALLA CM f.p. N°8:

“.....nel caso di ...visite specialistiche, cure o esami diagnostici a malattia, l'amministrazione... **deve valutare di volta in volta**,....se richiedere la visita domiciliare di controllo....

Comunicazione n° \_\_\_\_\_

## A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: assenze per malattia

Con la presente si forniscono chiarimenti e indicazioni in ordine al nuovo regime fiscale e procedurale introdotto a seguito dell'emanazione della "legge Brunetta".

### 1) Fonti normative

- Legge 133 del 6/8/2008: *disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria* che ha convertito in legge il D.L. 112/2008;
- Circolari Ministero della Funzione Pubblica n° 7 e n° 8 del 2008: *chiarimenti*;
- C.C.N.L. comparto scuola, artt. 17, 19 e 20.

### 2) Decurtazioni della retribuzione

In caso di **assenza per malattia**, di qualunque durata, nei primi 10 giorni, la retribuzione è limitata al solo trattamento economico fondamentale (comma 1).

### 3) Trattamento di maggior favore previsto dal CCNL

La decurtazione di cui al precedente punto 2 non si applica nei casi previsti dal CCNL sotto richiamati:

#### ART.17 CCNL ( ASSENZE PER MALATTIA )

9. *In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia,... oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione (cfr art. 19 per contratti TD).*

Per l'applicazione del trattamento di maggior favore previsto dall'art. 17 è **necessario che nella certificazione medica risulti chiaramente specificata** la ricorrenza delle circostanze ivi indicate (*grave patologia, terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ricovero ospedaliero o di day hospital, assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie*); in mancanza verrà applicata la decurtazione prevista dal comma 1.

NB: la certificazione non deve recare riferimenti alla diagnosi

#### ART.20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO

1. *In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro...In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione....*
2. *....se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione... .*

### 4) Assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici

Le assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici sono equiparate alla assenza per malattia e pertanto assoggettate a decurtazione (CM f.p. n°8/2008 punto 1.2).

Restano fermi i trattamenti di maggior favore ex artt. 17 e 20 CCNL (punto 3); per godere di tale trattamento favorevole è necessario che la richiesta sia documentata da certificazione che attesti la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 17 CCNL.

### 5) Certificazione

Per le assenze per malattia protratte per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il **secondo evento** di malattia nell'anno solare, l'assenza dovrà essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da **struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato** (comma 2).

Dalla CM funz. pubb. n° 7/2008:

*“... nella nozione di “secondo evento” rientra anche l’ipotesi di **un solo giorno** di malattia successivo ad un precedente e **distinto “evento” di un solo giorno....***

*.....la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante **un unico certificato** dell’intera assenza sia nell’ipotesi in cui in occasione dell’evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante **altro/i certificato/i....***

*.....la qualità del medico - ossia l’evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà risultare dalla certificazione”.*

Dalla CM fz. p. N°8/2008:

*Per le assenze dovute a visite specialistiche ecc “.....nel caso in cui l’assenza venga a coincidere con il terzo o successivo evento nell’arco dell’anno solare ovvero l’assenza per malattia si protragga oltre il decimo giorno, qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica **presso una struttura privata** dovrà produrre, unitamente all’attestazione da quest’ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato”*

## 6) Controlli.

La scuola è obbligata a disporre visita medica di controllo anche nel caso di assenza di un solo giorno. Le fasce orarie di reperibilità sono le seguenti: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.” (comma 3)

Per effetto dell’ART.17 del CCNL Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private.

Nel caso di visite specialistiche, cure o esami diagnostici la richiesta di visita di controllo diviene discrezionale.

## 7) Comunicazione

Dall’art. 17 CCNL:

*10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.*

*11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.*

.....

il dirigente scolastico